

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato ed integrato con atti consiliari
n° 67 del 28/10/1995, n° 9 del 19/02/1996 e n° 15 del 26/02/2000

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione della tassa	pag.	2
ART.-2 - Contenuto del Regolamentoto	“	2
ART. 3 - Servizio di Nettezza Urbana	“	2
ART. 3 bis - Costo di esercizio	“	2
ART. 4 - Presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	“	2
ART. 5 – Esclusioni dalla tassa	“	2
ART. 6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità	“	3
ART. 7 - Commisurazione della tassa	“	3
ART. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	“	3
ART. 9 - Parti comuni del condominio	“	4

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 10 – Definizione	“	4
ART. 11 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica	“	5
ART. 12 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza	“	5
ART. 13 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	“	5

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 14 - Classi di contribuenza	“	5
----------------------------------	---	---

CAPO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

ART. 15 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	“	6
ART. 15 bis – Riduzioni di superficie	“	6
ART. 16 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	“	6

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento	“	7
--	---	---

CAP. VI - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 18 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione	“	7
ART. 19 - Mezzi di controllo	“	7
ART, 20 – Sanzioni	“	8
ART. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso	“	8
ART. 22 - Entrata in vigore	“	8

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

(Istituzione della tassa)

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART. 2

(Contenuto del Regolamento)

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3

(Servizio di Nettezza Urbana)

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n° 915 in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3 bis

(Costo di esercizio)

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo di spazzamento.

ART. 4

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 5

(Esclusioni dalla tassa)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) i locali di uso non abitativo utilizzati direttamente o indirettamente per l'azienda agricola;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nell' denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

g) edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Sono, altresì, esclusi dalla tassa:

h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

i) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

l) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, in particolare sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, comprese le aree destinate a verde.

ART. 6

(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, magazzini e zone di stoccaggio, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'		DETASSAZIONE
Tipografie		40%
Falegnamerie		50%
Autocarrozzerie		60%
Autofficine per riparazione veicoli		50%
Gommisti		50%
Autofficine di elettrauto		30%
Distributori di carburante	MAX.	30%
Lavanderie e tintorie	MAX.	30%
Verniciatura-Galvanotecnici -Fonderie		50%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)		20%

ART. 7

(Commisurazione della tassa)

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonchè al costo di smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 8

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell' area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.500 mt

- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.500 mt e fino a 3.000 mt
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 3.000 mt.

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del Servizio di Nettezza Urbana, nella zona ove è ubicato l'immobile, l'utente ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all' ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il Responsabile dell' Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana, che ne rilascia ricevuta sull' originale.

Il Responsabile del Servizio Nettezza Urbana comunica all' Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che lo hanno impedito.

ART. 9 (Parti comuni del condominio)

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 Decreto 507 - modificato dalla Legge 549/95 -. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 10 (Definizioni)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) **Coefficiente di produttività specifica** - Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- b) **Coefficiente medio di produttività specifica** - Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- c) **Indice di produttività specifica** - Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
- d) **Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** - Per costo convenzionale "C" del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al 3° comma del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.
- e) **Tariffa media convenzionale** - Per tariffa media convenzionale "Tm" si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale "St" dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $Tm = C/St$.
- f) **Coefficiente di qualità** - Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore "K" rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate delle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell' assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, a] coefficiente "K" si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 11

(Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica)

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal Comune, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero di dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 12

(Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza)

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica "qn" costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica "In", dato dal rapporto tra coefficiente di produttività "qn" e coefficiente medio di produttività specifica "qm";
- c) da un proprio valore "Kn" del coefficiente di qualità "K".

ART. 13

(Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza)

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media "Tm" sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 14

(Classi di contribuenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, i locali ed aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1-	Abitazioni private e relativi garages e locali accessori, affittacamere
2-	Scuole pubbliche e private, palestre

- 3- Collettività, comunità, luoghi di assistenza e cura, caserme
- 4- Uffici pubblici e privati, istituti di credito finanziari, assicurativi e simili
- 5- Sedi di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, religiose e varie
- 6- Aree di di campeggio, aree di parcheggio, distributori di carburante
- 7- Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, banchi di vendita all'aperto
- 8- Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini, banchi di vendita all'aperto
- 9- Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, depositi e stoccaggio merce, autorimesse di enti pubblici o ditte private per il ricovero dei mezzi adibiti al servizio
- 10- Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, mense aziendali
- 11- Cinema, teatri, sale da ballo e simili
- 12- Alberghi, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale
- 13- Locali destinati ad uso stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie ed aree industriali ed artigianali
- 14- Locali ed aree adibiti ad attività economiche-(industriali, artigianali, commerciali e di servizi) dove risulti che i residui siano effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

ART. 15

(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare riduzioni ed, in via eccezionale, esenzioni dal pagamento della tassa ai seguenti soggetti a seguito di specifica documentata richiesta da inoltrare agli uffici comunali, in collaborazione con i servizi sociali:

-) ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 -) alle persone anziane sole o riunite in nucleo familiare titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS ed in condizioni di accertato grave disagio economico;
 -) alle persone assistite in modo permanente dalle strutture socio-sanitarie e comunque con reddito non superiore al minimo vitale;
- limitatamente ai locali direttamene abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

A) momento della concessione della riduzione o esenzione sarà rispettato quanto previsto nel 3° comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 15 bis

(Riduzioni di superficie)

Per le civili abitazioni che siano dotate di sistemi di compostaggio domestico la tassa, previo accertamento, è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 3% (tre per cento). Il minor gettito derivante sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 16

(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite - escluse quelle pertinenziali e accessorie di civili abitazioni e le aree comuni condominiali – sono computate nel limite del 50 per cento e scontano la tariffa relativa alla voce rispondente all'uso.

CAPO V – DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 17

(Tassa giornaliera di smaltimento)

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assirniliati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente anche senza autorizzazione locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata tramite bollettino di C/C postale o tramite Tesoreria comunale. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all' atto dell' accertamento dell' occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l' accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
- c) occupazioni di area pubblica per uso edilizio in quanto il ripristino è a carico dell'occupante.

CAPO VI – PROCEDURE E SANZIONI

ART. 18

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell' anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, anche su modelli diversi da quelli predisposti dal Comune - ad esempio semplice lettera – basta che. contengano tutti gli elementi previsti dalla legge.

L' obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto, altresì, a denunciare nelle medesime forme ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque, influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo, a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

ART.19

(Mezzi di controllo)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l' ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del DLgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.

ART. 20
(Sanzioni)

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1981.

ART. 21
(Accertamento, riscossione e contenzioso)

L' accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31/12/1992 n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n° 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n° 638 e successive modificazioni.

ART. 22
(Entrata in vigore)

Le norme del presente Regolamento sono applicabili con decorrenza secondo quanto previsto all' art. 79 comma 3° del D.Lgs. 507/1993.